

**DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2016
362/2016/E/COM**

**APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE REGOLATE IN MATERIA DI ATTUAZIONE DI IMPEGNI DI CUI ALL'ARTICOLO 45
DEL DECRETO LEGISLATIVO 93/11**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 luglio 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 618/2015/A con cui l'Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2016;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa)

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 prevede:
 - all'articolo 2, comma 12, lettera g), che, tra l'altro, l'Autorità controlli lo svolgimento dei servizi con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili;
 - all'art. 2, comma 22, che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
 - all'articolo 2, comma 20, lettera c), che l'Autorità irroghi, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di

mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio, alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie.

- l'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 ha introdotto l'istituto degli impegni nell'ambito dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, fissando alcune regole fondamentali e demandando all'Autorità medesima il potere di regolamentare le modalità procedurali per la valutazione degli stessi (art. 45, comma 6);
- l'articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che l'Autorità valuta se la proposta di impegni, presentata nell'ambito di un procedimento sanzionatorio, sia utile al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate; in caso di giudizio positivo, con proprio provvedimento, l'Autorità approva e rende obbligatori per il proponente gli impegni e chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare l'infrazione;
- l'articolo 20 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che qualora l'impresa contravvenga agli impegni assunti o il provvedimento finale di accoglimento di cui all'articolo 19 comma 3 si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti, fornite dal proponente, l'Autorità riavvia il procedimento sanzionatorio all'esito del quale è possibile irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio di quella che sarebbe stata irrogata in assenza di impegni;
- la Direzione Sanzioni e Impegni ha richiesto alla Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli tre verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese regolate, individuate tra quelle che, nell'ambito di procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità, hanno presentato proposte di impegni, utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni violate, successivamente approvate e rese obbligatorie dall'Autorità con proprio provvedimento ai sensi dell'articolo 19 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, e individuate tra quelle che hanno sostenuto i maggiori costi per l'implementazione degli impegni approvati, tenendo anche conto delle dimensioni dell'impresa, della loro distribuzione sul territorio nazionale, del settore e ambito di attività;
- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni nonché la completezza, esattezza e rappresentatività delle informazioni sulle quali si fondano i provvedimenti di approvazione degli stessi.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare verifiche ispettive nei confronti di imprese regolate, individuate tra quelle che, nell'ambito di procedimenti sanzionatori avviati dall'Autorità, hanno presentato proposte di impegni, utili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni violate, successivamente approvate e rese obbligatorie dall'Autorità con proprio provvedimento, individuate tra quelle che hanno sostenuto i maggiori costi per l'implementazione degli

impegni approvati, tenendo anche conto delle dimensioni dell'impresa, della loro distribuzione sul territorio nazionale, del settore e ambito di attività

DELIBERA

1. di approvare il programma di n. 3 (tre) verifiche ispettive nei confronti di n. 3 (tre) imprese regolate nei confronti delle quali sono stati approvati e resi obbligatori impegni ai sensi dell'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'art. 19, comma 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, entro il 30 giugno 2017, secondo le modalità definite nel documento "Verifiche ispettive nei confronti di imprese regolate in materia di impegni: oggetto e modalità di effettuazione" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al programma precedente siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi al singolo esercente interessato, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Osservatorio, Vigilanza e Controlli dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2.;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2016;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 luglio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni